



CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE E LA COOPERATIVA SOCIALE LA CASA ONLUS DI LOMAZZO (CO) PER L'ESPLETAMENTO DI CONSULENZE MEDICO SPECIALISTICHE DI PSICHIATRIA.

L'anno duemilatredici, addì quattordici del mese di giugno

TRA

l'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate (di seguito denominata Azienda Ospedaliera), con sede in Vimercate (MB), via Santi Cosma e Damiano n. 10, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02733390963, nella persona del Legale Rappresentante Direttore Generale dott. Pietro Caltagirone, in esecuzione della deliberazione n. 519 del 14 giugno 2013

E

la Cooperativa Sociale LA CASA onlus (di seguito denominata Cooperativa), con sede in Lomazzo (CO), in Via Ceresio, 35, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01597030137, in atto rappresentata dalla sig.ra Maria Rudi, nella sua qualità di Presidente,

PREMESSO CHE

- la Cooperativa, gestisce una struttura sanitaria in ambito psichiatrico accreditata con il SSR, come da deliberazione della Giunta Regionale n. VII/4471 del 4 maggio 2001, di cui copia viene acquisita agli atti;
- con nota del 13.02.2013, la Cooperativa ha chiesto la disponibilità dell'Azienda Ospedaliera all'espletamento dell'attività di consulenza specialistica, da parte di personale Dirigente Medico dipendente della stessa;
- l'art. 8 del DPCM del 27 marzo 2000 prevede la possibilità per le aziende di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi e che le stesse sono da considerarsi attività libero professionali se svolte da dirigenti medici fuori orario di servizio, purché sia rispettato il principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;
- l'art. 58, commi 9 e 10, del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, quadriennio 1998 - 2001, prevede che, qualora l'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'azienda, se svolta fuori dall'orario di lavoro, all'esterno delle strutture aziendali, può essere considerata attività libero-professionale;
- l'Azienda Ospedaliera è tenuta a rispettare ogni principio, vincolo, modalità e condizione di cui alla vigente normativa in materia di attività libero professionale ed, in particolare, dell'Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, che ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 23 marzo 2000 e dall'art. 15 - quinquies, comma 3 del D. Lgs n. 502/92 e

s.m.i., ossia che nel rispetto dell'equilibrio tra attività istituzionale e attività libero professionale il volume di quest'ultima non può superare i volumi previsti per l'attività istituzionale, nonché l'impegno orario per l'attività libero professionale non può superare quello contrattualmente dovuto;

- l'Azienda Ospedaliera si riserva espressamente di riesaminare il contenuto del presente contratto alla luce dell'eventuale sopravvenuta normativa in materia;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è l'espletamento di consulenze medico specialistiche, come specificate nella tabella allegata, che l'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate si impegna ad assicurare, autorizzando il proprio personale Dirigente Medico ad effettuare l'attività di consulenza specialistica di psichiatria a favore dei pazienti che afferiscono alla struttura gestita dalla Cooperativa.

ART. 2 – CONDIZIONI RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'

Le consulenze di cui al precedente articolo verranno rese alle seguenti condizioni:

- il personale medico sarà individuato dall'Azienda Ospedaliera,
- l'attività sarà svolta fuori dall'orario di servizio senza interferire con il normale assolvimento dei compiti istituzionali e funzionali dell'Azienda Ospedaliera,
- gli accessi saranno effettuati su chiamata, con le seguenti previsioni d'impegno:
n. 4 accessi mensili di 1 ora e 30 minuti ciascuno.

ART. 3 – ELENCO DELLE PRESTAZIONI E TARIFFE

L'attività di consulenza in argomento consiste nello svolgimento delle prestazioni indicate nell'elenco allegato, alle tariffe accanto riportate.

ART. 4 – DIVIETO DI PUBBLICITA'

La Cooperativa si impegna a non dare pubblicità dei nominativi dei Dirigenti Medici individuati dall'Azienda Ospedaliera per l'espletamento dell'attività, in considerazione del principio di fungibilità e di rotazione richiesti dalla normativa citata in materia, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra l'Azienda Ospedaliera e la Cooperativa stessa, non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra di essa ed il professionista interessato allo svolgimento dell'attività in argomento.

ART. 5 – MODALITÀ OPERATIVE

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà certificata mediante apposita comunicazione predisposta dalla Cooperativa, vistata dal medico interessato e trasmessa alla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Vimercate.

L'Azienda Ospedaliera, per il tramite della S.C. Economico Finanziaria, provvederà ad emettere alla Cooperativa regolare fattura in esenzione I.V.A ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/72, in quanto trattasi di prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza.

La comunicazione delle prestazioni effettuate e la relativa fatturazione avverranno mensilmente.

ART. 6 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

La Cooperativa provvederà al pagamento della fattura entro 30 giorni dalla data di emissione, accreditando l'importo sul conto corrente indicato nel documento fiscale.

In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale.

ART. 7 - TRATTENUTE

L'Azienda Ospedaliera provvederà a trattenere dal corrispettivo la quota di propria competenza e a corrispondere il restante importo al Dirigente Medico coinvolto nell'attività in questione.

ART. 8 – ASSICURAZIONE

Il Dirigente Medico interessato, durante lo svolgimento dell'attività di consulenza, è coperto dall'assicurazione aziendale (RCT) nei limiti e alle condizioni dalla stessa previste.

La Cooperativa garantisce, in ogni caso, la copertura assicurativa per la R.C. relativa al personale ed alla strumentazione che mette a disposizione.

ART. 9 – TUTELA DELLA SALUTE DEL LAVORATORE

La Cooperativa garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento ed, ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i., si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'Azienda Ospedaliera.

ART. 10 – DURATA

La presente convenzione **decorre dal 14 giugno 2013 (data di adozione del**

provvedimento del Direttore Generale) e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2013, salvo eventuali modifiche che potranno intervenire a seguito di emanazioni di norme legislative o regolamentari da parte di organi istituzionali.

Gli eventuali rapporti pregressi intercorsi fra le parti, a partire dal 1° gennaio 2013, saranno regolati alle medesime condizioni.

ART. 11 – EVENTUALI VARIAZIONI E RINNOVO

Eventuali richieste di variazione della presente convenzione dovranno essere indirizzate, in forma scritta, alla S.C. Affari Generali e Legali all'indirizzo della sede legale.

Ogni modifica alla presente convenzione dovrà avvenire mediante atto debitamente sottoscritto dalle parti.

L'eventuale rinnovo della presente convenzione dovrà essere concordato per iscritto tra le parti e sarà subordinato a specifica richiesta scritta da parte della Cooperativa.

ART. 12 - RECESSO ANTICIPATO

E' fatta salva la possibilità di recesso anticipato da parte di uno dei due contraenti, con preavviso di almeno 60 gg da notificarsi mediante raccomandata A/R.

ART. 13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E SENSIBILI

Le parti si impegnano ad ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, in relazione al trattamento dei dati personali e sensibili dei quali vengano a conoscenza durante l'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione.

ART. 14 – CODICE ETICO

Il soggetto convenzionato, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna al rispetto del Codice Etico dell'Azienda (approvato con deliberazione n. 967 del 29.06.2007 e consultabile sul sito www.aodesiovimercate.it, al link "L'Azienda Ospedaliera" – "Codice Etico") la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la firma dell'atto.

ART. 15 – IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

La presente convenzione:

- è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 così come modificato dall'art. 17 del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 (Riordino della disciplina degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale);
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 131/86.

ART. 16 – FORO COMPETENTE

Le parti accettano di definire amichevolmente eventuali controversie che insorgano. Nel caso in cui ciò non sia possibile, le parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Monza, e di escludere, pertanto, l'eventuale accesso al foro normativamente disciplinato dal c.p.c..

ART. 17 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si farà riferimento alla vigente normativa.

Letto, confermato e sottoscritto:

Cooperativa Sociale LA CASA onlus
Presidente
(sig.ra Maria Rudi)

A.O. di Desio e Vimercate
Il Direttore Generale
(dott. Pietro Caltagirone)

.....

.....

Per approvazione espressa delle clausole di cui agli artt. 4, 11, 12 e 16.

Cooperativa Sociale LA CASA onlus
Presidente
(sig.ra Maria Rudi)

A.O. di Desio e Vimercate
Il Direttore Generale
(dott. Pietro Caltagirone)

.....

.....

ALLEGATO: PRESTAZIONI E TARIFFE

Disciplina	Prestazioni	Tariffe
PSICHIATRIA	Visite	110,00 per accesso
	Elaborazione di relazioni sulle condizioni cliniche dei pazienti	